

Crisi e risanamento n. 28/2018

Cessione del quinto e pignoramento presso terzi nel sovraindebitamento

di Ernestina De Medio - avvocato

Il contratto di cessione del quinto dello stipendio comporta la cessione di un credito futuro, che sorge solo nel momento in cui matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile; sino a quando il credito non viene a esistenza, la cessione ha efficacia meramente obbligatoria e la titolarità di quanto ceduto resta in capo al cedente. Tale circostanza consente al debitore di disporre, e determina altresì l'inefficacia della cessione medesima alla procedura di composizione della crisi.

Cessione del quinto: origine e natura

La cessione del quinto dello stipendio può, in senso lato, essere definita come una forma di credito al consumo e un indice della crisi di impresa.

Si tratta del classico finanziamento da rimborsare a rate, ma è indirizzato soltanto a coloro che sono lavoratori dipendenti, pubblici o privati, e ai pensionati.

Il prestito può essere concesso a chi ha un contratto a tempo sia indeterminato sia determinato.

La vera peculiarità di questo prestito è il fatto che le rate mensili sono a tasso fisso e non possono cambiare per tutta la durata del prestito. La rata viene trattenuta direttamente dallo stipendio o dalla pensione fino a esaurimento del debito.

Inoltre, la rata non può mai eccedere il quinto dello stipendio o della pensione netta del richiedente del prestito. Ciò rende la cessione del quinto una forma di credito sostenibile e garantita.

Questo tipo di finanziamento, assistito dalla cessione del quinto della pensione o della retribuzione percepita dai lavoratori, nacque in Italia per i dipendenti statali dal 1861 grazie a Re Vittorio Emanuele II, nel 1950 è stato regolamentato con il D.P.R. 180/1950 e il Regolamento di attuazione, D.P.R. 985/1950, e con la L. 80/2015 è stato esteso ai dipendenti privati.

Capita di frequente che i lavoratori dipendenti, e soprattutto i dipendenti pubblici, stipulino finanziamenti con cessione del quinto del proprio stipendio e del Tfr. Non è raro, poi, che successivamente gli stessi soggetti rinuncino a un ulteriore quinto della propria retribuzione, con contratti chiamati delegazione di pagamento. Lo stesso accade ai pensionati, i quali facilmente, in

quanto titolari di un reddito “certo”, riescono ad accedere a prestiti che poi gravano sulla pensione per moltissimi anni.

In tutti questi casi c'è una decurtazione diretta nella busta paga o nel cedolino della pensione e si tratta di debiti “intoccabili”, ossia che non possono in nessun modo essere interrotti.

Caratteristica principale dei crediti ceduti è la “*insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni*” dei dipendenti pubblici; su queste caratteristiche si innestò la regolamentazione di quanta parte della loro retribuzione poteva essere destinata a ripagare i debiti contratti¹.

Ma si tratta di vera e propria cessione del credito o di delegazione di pagamento?

Cessione del credito o delegazione di pagamento

La cessione del credito è una delle ipotesi di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, conseguente alla successione di un nuovo soggetto al creditore nella titolarità del lato attivo del rapporto. Si tratta, in particolare, di un'ipotesi di successione per atto tra vivi a titolo particolare nel credito. La cessione, in quanto fenomeno successorio, implica l'identità del diritto trasferito con quello esistente in capo al cedente².

Tuttavia, nel caso di cessione con funzione di garanzia, si può desumere dalle clausole del contratto che il cedente non intende privarsi della titolarità del diritto, trasferirlo nella sua interezza, bensì realizzare effetti più limitati.

“L'effetto traslativo della cessione può essere escluso o nell'ipotesi in cui esso abbia a oggetto crediti futuri (nel qual caso il trasferimento a favore del cessionario si produce quando il credito ceduto viene a esistenza) o quando, trattandosi di cessione con funzioni di garanzia, sia desumibile dalle clausole del contratto una chiara volontà negoziale delle parti nel senso che il cedente non intenda privarsi

¹ D.P.R. 180/1950. Articolo 1, “*insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti*” - “*Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli e in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi e i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le Province, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela, o anche a sola vigilanza dell'Amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati e a qualunque altra persona, per effetto e in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità di premio di servizio) non possono essere ceduti. I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.Lgs. 385/1993, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a 10 anni.*

...

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti”.

² A. De Gregori, “*Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio*”, Officina del diritto, Giuffrè Editore, 2014, pag. 5.

della titolarità del credito (Cassazione n. 1518/1964), ma voglia, malgrado le forme, realizzare effetti minori, quali la mera legittimazione della controparte alla riscossione del credito stesso”.

Così La cessione di credito può essere stipulata a scopo di garanzia o per realizzare effetti minori di quello tipico del trasferimento della titolarità del credito ceduto dal cedente al cessionario, come l'attribuzione a quest'ultimo della mera legittimazione a riscuotere il credito stesso, sia pure anche nel proprio interesse; in ogni caso l'effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario (o quello minore di attribuirgli la legittimazione a riscuotere) si realizza contestualmente alla conclusione del negozio di cessione, anche se si tratti di cessione non “*pro-soluto*” ma “*pro-solvendo*”, la quale ultima importa soltanto che, a differenza dell'altra, il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto non si trasferisce al cessionario; tuttavia l'effetto traslativo immediato è escluso quando la cessione abbia a oggetto crediti futuri; in tal caso l'effetto reale, cioè il trasferimento del credito, che il negozio, in conformità alla sua caratteristica funzione, tende a realizzare, si verifica solo e quando il credito ceduto verrà a esistenza.

La Suprema Corte di Cassazione, con [sentenza n. 17162/2002](#) ha statuito:

“la cessione di credito e il mandato all'incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato “in rem propriam” conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva al titolarità esclusiva.

Il cedente –avvalendosi della facoltà di cedere fino al quinto della sua retribuzione ovvero del proprio trattamento pensionistico o altri equivalenti - si impegna a effettuare l'ammortamento delle rate del prestito mediante la cessione “pro-solvendo” di quote del proprio stipendio, ovvero del proprio trattamento pensionistico o trattamenti economici a esso equivalenti”.

“Con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 43 e 55 del sopra richiamato T.U. 180/1950, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, il cedente cede pro solvendo, ora per allora, alla cessionaria, fino a concorrenza delle somme dovute a qualunque titolo per il prestito erogato, i crediti rinvenienti dal Tfr accantonato presso il datore di lavoro e/o Inps nonché i crediti rinvenienti da partecipazione a forme pensionistiche complementari comunque denominate, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. ... “.

“Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del debitore ceduto, la cessionaria potrà chiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata in virtù della qualità spettante al cedente. ... ”.

“La cessione del credito è un negozio a causa variabile, che può essere stipulata anche a causa di garanzia senza che venga meno l’effetto traslativo che si attua con la garanzia, pure quando la cessione sia “pro solvendo” e non “pro soluto”, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio di insolvenza del debitore ceduto; diversamente, qualora la cessione abbia a oggetto crediti futuri, l’effetto traslativo si produce solamente quando il credito viene a esistenza, mentre tale effetto non si produce affatto nell’ipotesi in cui sia desumibile dal contratto la volontà del cedente di non privarsi della titolarità del credito e di realizzare solamente effetti minori, quali l’attribuzione al cessionario della mera legittimazione alla riscossione del credito”. (Massimario del Foro Italiano, 2002, colonna 1274).

Il lavoratore/pensionato, quindi, non trasferisce la titolarità totale del proprio credito (in un rapporto di lavoro, ben più complesso del solo diritto alla remunerazione), bensì conferisce alla controparte la legittimazione alla riscossione del numerario.

Tuttavia gli istituti creditizi, nei contratti che fanno sottoscrivere ai loro clienti, fanno riferimento esplicito alla cessione del credito.

La cessione del quinto nel sovraindebitamento

Per condizioni di “sovraindebitamento” si intendono quelle in cui una famiglia non è più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte per il verificarsi di qualche evento negativo: la perdita del lavoro di uno dei coniugi, una vedovanza, una malattia, una separazione, un’impresa che chiude, e così via; purtroppo sono situazioni oggi più diffuse di quanto si pensi e che possono portare ai limiti della sussistenza o addirittura ad atti disperati.

La L. 3/2012 concede la possibilità ai soggetti non fallibili, incapaci di ripagare i propri debiti per cause sopravvenute non attribuibili alla loro volontà (quindi, meritevoli), di vedere falciati i propri impegni e i consumatori/pensionati costituiscono la platea potenziale più numerosa di tali soggetti, e tra di essi i dipendenti pubblici e privati.

Nell’ambito di queste procedure il problema che si pone è se il finanziamento assistito da “cessione di quote di stipendio/pensione” debba essere rimborsato secondo il piano di ammortamento originariamente concordato o possa essere falciato.

Alcuni Tribunali, nell’ambito di 2 delle procedure previste da tale legge, il piano del consumatore (Tribunali di Siracusa e Pistoia) e la liquidazione del patrimonio (Tribunale di Piacenza), prevedono la revoca dei finanziamenti dietro cessione del quinto e delega di pagamento; in tal modo il debitore si riappropria del suo reddito, o meglio della somma che serve per il sostentamento della sua famiglia,

destinando la parte residua ai creditori nel loro complesso, comprese le finanziarie e le banche con le quali aveva stipulato prestiti con cessione del quinto.

Le finalità della L. 3/2012 e la opponibilità delle cessioni

Tra le finalità della L. 3/2012 vi è quella di ristrutturare integralmente la posizione debitoria del soggetto che accede a una delle procedure previste evitandogli di rimanere a vita rincorso dai debiti offrendogli un reinserimento sociale.

Nel conflitto tra il debitore, che intende includere nel proprio piano anche le retribuzioni o i crediti futuri di Tfr già ceduti o assegnati in esecuzione coattiva e il creditore che pretende di rimanere estraneo alla regola del concorso, quest'ultimo, nel panorama giurisprudenziale, risulta quasi sempre soccombente nell'ottica del *favor debitoris* delle procedure di composizione della crisi.

A differenza del fallimento, però, nella procedura di sovraindebitamento l'assenza di norme quali l'[articolo 44](#), L.F. (relativa all'inefficacia degli atti che incidono sul patrimonio del debitore) o l'[articolo 55](#), L.F. (responsabile della scadenza immediata di qualsiasi debito rateizzato), pongono soluzioni diverse ancorate a motivazioni contrapposte che hanno creato il proliferarsi di pronunce contrastanti.

Il Tribunale di Milano (provvedimento del 9 luglio 2017) ha riconosciuto la prevalenza del diritto del creditore assegnatario in assenza, nella L. 3/2012, di una norma omologa a quella dell'articolo 44, L.F..

Il Tribunale di Livorno (con 2 pronunce analoghe del 21 settembre 2016 e del 15 febbraio 2017) ha viceversa ritenuto soccombente il creditore sul presupposto che la cessione riguarda crediti futuri non sottratti al patrimonio del debitore fino a che non vengono a esistenza.

Il Tribunale di Grosseto (9 maggio 2017) ha risolto il tema affermando che se la cessione permettesse la sottrazione di risorse al sovraindebitamento ciò si porrebbe in termini di incoerenza con il sistema.

Autorevole dottrina (Vitiello) considera inscindibile dalla natura concorsuale del sovraindebitamento il principio espresso dall'articolo 55, L.F. che determina il venir meno della rateizzazione del debito da soddisfarsi con tutto il patrimonio disponibile.

Il Tribunale di Torino (8 giugno 2016) desume dagli effetti obbligatori della cessione del credito futuro la conservazione della titolarità del credito in capo al debitore che può disporre in applicazione della L. 3/2012.

Infine, il Tribunale di Monza (26 luglio 2017) richiamando l'[articolo 2918](#), cod. civ. che tratta della cessione del fitto per un periodo eccedente il triennio, assimila a esso la cessione dello stipendio, raccogliendo le stesse conclusioni della norma citata che, di fronte a un pignoramento, limita al triennio l'efficacia della cessione precedentemente notificata.

La natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento

Credito pignorato e credito ceduto

La natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento è chiaramente dichiarata sia nell'[articolo 6](#) sia nell'[articolo 7](#), L. 3/2012.

Il principio di concorsualità si nutre a propria volta di quelli di universalità, di segregazione del patrimonio e di rispetto della *par condicio*, in ordine ai quali la conservazione del diritto di un solo creditore, per di più chirografario, su una quota del patrimonio del debitore costituirebbe uno *iato* di difficile conciliazione con il sistema.

Si aggiunga che gli articoli [553](#), c.p.c. e [2928](#), cod. civ. sono espliciti nel dichiarare che il credito dell'assegnatario del credito pignorato si soddisfa solo con "l'esazione" che in caso di cessione di stipendio si ha non prima che il credito (futuro) venga a esistenza e gli sia messo a disposizione, il che equivale a equiparare l'assegnazione del credito conseguente al pignoramento, alla cessione del credito *pro solvendo*.

Se dunque il trasferimento del credito futuro a favore del cessionario opera solo al momento in cui verrà a esistenza (*pro solvendo*), ciò significa che il debitore lo conserva nel suo patrimonio sino a che esso viene a scadenza, potendolo dunque destinare a una procedura concorsuale dal carattere universale volta alla soddisfazione dei crediti con criteri di concorsualità e *par condicio*.

Peraltro la Cassazione con la [sentenza n. 1227/2016](#), sebbene pronunciata nel solco della Legge Fallimentare, è giunta alle medesime conclusioni, facendo ricorso al principio di inefficacia degli atti di disposizione *post* fallimento di cui all'[articolo 44](#), L.F. che, seppur espresso da una norma non presente nella L. 3/2012, è assorbito da quello di segregazione e di concorsualità che alimentano la stessa legge sul sovraindebitamento.

Pertanto parrebbe fuor di dubbio che nella procedura di sovraindebitamento possa essere utilizzato anche il credito futuro, ancorchè ceduto, in quanto esso, al pari del restante patrimonio, costituisce una risorsa a cui il debitore può ricorrere mettendolo a disposizione della pluralità dei creditori concorsuali (ovverosia anteriori al decreto di ammissione alla procedura).

A questo punto non può condividersi l'applicazione alla cessione del credito dell'[articolo 2918](#), cod. civ. operata dal Tribunale di Monza, e sopra richiamata, in quanto la natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento avvolge il patrimonio del debitore di effetti più pervasivi rispetto a quelli prodotti dal pignoramento individuale, in quanto alimentati dal principio dell'universalità.

A tale riguardo si sottolinea come la L. 3/2012 detta solo 3 limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali, per favorire il soddisfacimento prioritario: a) dei crediti impignorabili, b) dei crediti di Iva e ritenute e c) dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli.

I crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio non sono ricompresi in queste eccezioni e pertanto nulla impedisce che siano trattati alla stregua di tutti gli altri ai quali il debitore riserva il patrimonio secondo principi di *par condicio*.

Le decisioni del Tribunale di Pescara (8 marzo 2017) e del Tribunale di Ancona (15 marzo 2018)

La prima delle 2 decisioni riveste particolare interesse in quanto si analizza se possano essere inclusi nei piani anche i finanziamenti che vengono rimborsati con lo strumento della c.d. “cessione *pro-solvendo*” di quote di pensione/stipendi e si contrappone sia all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il piano del consumatore non possa pregiudicare i diritti dei terzi, sia a coloro che ritengono che, qualora la cessione del quinto della pensione/stipendio venga notificata prima della presentazione del piano, la cessione non possa esserne intaccata rimanendone estranea.

La *ratio* di tale tesi, non condivisa dal Tribunale di Pescara, è nella considerazione che con la notifica della cessione al terzo, la finanziaria/banca diverrebbe creditore diretto dell’ente pensionistico/datoriale, e come tale non potrebbe venire pregiudicato dall’inserimento nel piano del consumatore.

Il Tribunale in esame (Tribunale di Pescara - decreto 8 marzo 2017) osserva invece che la L. 3/2012 abbia la finalità di ristrutturare integralmente la posizione debitoria del soggetto che accede a una delle procedure previste, evitandogli di rimanere a vita rincorso dai debiti e offrendogli una seconda *chance* e un reinserimento sociale.

Secondo i giudici pescaresi, infatti, la L. 3/2012 fa riferimento alla “situazione debitoria” in senso lato, dunque a qualunque obbligazione facente capo a un soggetto, sia scaduta o ancora in essere, relativa a contratti pienamente validi ed efficaci quanto a quelli non più in essere perché per esempio risolti, e quindi ai debiti contratti nella loro integralità senza eccezioni o limitazioni, dovendosi ritenere inclusi anche i contratti con cessione del quinto della pensione/stipendio.

Quanto alla natura della cessione del quinto della pensione/stipendio, il Tribunale di Pescara ritiene che a seguito della cessione non si verifica anche la cessione del credito, in quanto la titolarità del quinto ceduto rimane comunque in capo al soggetto cedente, ciò in quanto si tratta di contratto con

“effetti obbligatori”, in cui al verificarsi di un evento, ovvero la maturazione del diritto allo stipendio/pensione in capo al lavoratore, viene trasferita la quota del quinto direttamente alla finanziaria, con la conseguenza che prima del verificarsi dell’evento la titolarità della somma (il quinto) è in capo al lavoratore e solo con il successivo trasferimento diviene della finanziaria.

L’efficacia della cessione (o meglio dire della delegazione di pagamento quale clausola accessoria al contratto) viene meno nel momento in cui l’assoggettamento alla procedura fa venire meno il contratto principale.

In sostanza il Tribunale in esame esclude l’applicazione analogica della normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e fallimento alle fattispecie regolate dalla L. 3/2012 ravvisandone una diversa *ratio* che nell’ipotesi del sovraindebitamento fa riferimento allo stato di debitore o alla condizione di debitore “integrale” senza alcuna limitazione e/o eccezione.

In forza della cessione del quinto il soggetto sovraindebitato (creditore cedente) ha concordato con la finanziaria il trasferimento di un bene futuro cioè di parte del proprio credito retributivo (1/5 della pensione/stipendio) vantato nei confronti degli enti che erogano la pensione, appunto, o lo stipendio (debitori ceduti), allorquando lo stesso verrà a esistenza.

Il contratto così concluso è evidentemente un contratto a effetti obbligatori (equiparabile alla vendita di cosa futura disciplinata dall’articolo [1472](#) e ss., cod. civ.) in cui l’effetto traslativo rimane sospeso sino alla venuta a esistenza del bene (che si configura come condizione sospensiva dell’efficacia delle cessione stessa).

Dunque, prima del verificarsi dell’evento (trasferimento del bene in capo al cedente – percepimento/erogazione della pensione/stipendio) la titolarità della somma resta in capo al cedente stesso quale diritto di credito.

Se la procedura di sovraindebitamento assoggetta integralmente lo *status* di debitore nella sua interezza all’obiettivo di ristrutturarne integralmente la posizione nell’ottica di un reinserimento sociale, anche quei crediti ceduti, in linea con la concorsualità della procedura, saranno soddisfatti, in quanto chirografari, in un’unica soluzione al momento della realizzazione del ricavato dalla vendita dei cespiti offerti.

Anche il Tribunale di Ancona, con il decreto 15 marzo 2018 ha espresso lo stesso orientamento.

Il contratto di cessione di un quinto dello stipendio e la delegazione del pagamento divengono inopponibili alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per effetto del decreto di fissazione dell’udienza di omologazione dell’accordo, in quanto equiparato all’atto di pignoramento per espressa previsione dell’[articolo 10](#), comma 5, L. 3/2012.

Il contratto di cessione di crediti futuri (quali i crediti di lavoro) produce alla stipula effetti obbligatori, dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire a esistenza dei crediti ceduti.

Diventa quindi inopponibile per l'effetto dello spossessamento prodotto dal pignoramento (e dal decreto di fissazione di udienza), che impedisce al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente, poiché l'effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione a un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità.

L'equiparazione al pignoramento e gli effetti di spossessamento sono coerenti con la natura concorsuale dell'accordo di composizione della crisi: come accade per i fallimenti (in cui non può dubitarsi che anche i crediti da lavoro siano acquisiti all'attivo fallimentare) anche nell'accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore si crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, con spossessamento attenuato già *ante* omologa nel caso di accordo di composizione.

Ritenere inoltre che il contratto di cessione del quinto sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce.

Posto che *ex* [articolo 7](#), L. 3/2012 è possibile la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a *fortiori* deve affermarsi la falcidiabilità dei crediti chirografari e tra questi quelli relativi a prestiti da estinguersi con quote di stipendio.

Eventuali contestazioni in punto di convenienza della proposta devono avere quale parametro di raffronto la procedura liquidatoria degli articoli [14-ter](#) e ss., L. 3/2012, per effetto della quale il credito da stipendio è utilizzabile solo nella misura eccedente a quanto occorre per il mantenimento. Tale limite opera pure in presenza di atti di disposizione di tale credito.

Peraltro, se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore dovessero essere ritenuti vincolanti, gli stessi impedirebbero l'accesso a queste procedure, consentendo il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. La natura concorsuale del procedimento rende incoerente il non assoggettamento del cessionario del quinto a una riformulazione dell'adempimento prevista per gli altri chirografari.

Il pignoramento presso terzi e l'intervenuta ordinanza di assegnazione

Sul presupposto che il principio della *par condicio creditorum* si applica a tutte le procedure concorsuali ivi comprese quelle da sovraindebitamento, si può tranquillamente sostenere, ad avviso della scrivente,

che il creditore che abbia ottenuto ordinanza di assegnazione somme in un procedimento presso terzi, non possa ritenere ferma e intangibile la somma assegnata, in quanto la medesima procedura esecutiva, indipendentemente dalla proposizione di una procedura da sovraindebitamento, sarebbe comunque esposta al rischio di cessazione al venir meno dello stipendio del debitore.

Il Tribunale di Brescia, al proposito, con provvedimento del 23 giugno 2017, ha stabilito:

“rilevato quanto a pignoramento del quinto dello stipendio che con l’omologazione del piano del consumatore per il principio della par condicio creditorum (immanente in tutte le procedure concorsuali quali sono quelle relative al sovraindebitamento del debitore non fallibile), cessa definitivamente il suddetto pignoramento e il credito residuo sarà pagato secondo le condizioni previste dal piano; ritenuto che ciò non viola la par condicio creditorum in quanto, a differenza dell’ipoteca relativa a un immobile specifico e ben determinato, il pignoramento del quinto dello stipendio si esegue man mano che lo stipendio viene accreditato al debitore e potrebbe venir meno qualora ad esempio il debitore non percepisca più lo stipendio, tant’è che in questo caso il credito tornerebbe a essere semplicemente chirografario, per cui atteso che nel caso di specie le somme già percepite dal creditore in forza del citato pignoramento non vengono toccate e solo il residuo credito viene pagato secondo le condizioni previste dal piano, non si vede quale violazione della par condicio possa lamentare il creditore ...”.

Conclusioni

Nell’operazione di mutuo, da estinguersi con cessione di quote di stipendio/pensione, regolato dal D.P.R. 180/1950 e successive modifiche, generalmente denominato “cessione del quinto”, si può ipotizzare che il cedente non trasferisca la titolarità del proprio credito bensì conferisca alla controparte la legittimazione alla riscossione del numerario.

Nell’ambito di una procedura di sovraindebitamento il credito relativo non è assistito da privilegio e ben può essere falciato, in concorso con gli altri crediti chirografari, in relazione al presumibile guadagno ricavabile dalla procedura liquidatoria del patrimonio del debitore.

La L. 3/2012, [articolo 9](#), comma 3-quater stabilisce:

“il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3, cod. civ.”.

Tutto ciò considerato, il sovraindebitato meritevole può non essere obbligato a rimborsare il credito assistito dalla “cessione del quinto” secondo l’integrale piano di ammortamento originariamente concordato, bensì può farlo con rate ben più contenute.